

2008



Labor

Periodico di informazione riservata in materia di pratica e diritto del lavoro a cura di

Skill Law Firm

“Manovra anti-crisi” (DL 29.11.2008 n. 185)

Principali disposizioni in materia di lavoro

INDICE

1. Premessa
2. Concessione di un “Bonus Straordinario” a sostegno dei nuclei familiari
3. Proroga al 2009 della detassazione dei premi di produttività

1 PREMESSA

Con il DL 29.11.2008 n. 185, il Governo ha emanato una serie di misure “anti-crisi”, destinate a sostenere le famiglie il lavoro e l'occupazione.

Di seguito si analizzano le principali novità.

Le disposizioni in esame potrebbero comunque subire modifiche durante l'iter parlamentare di conversione in legge.

2 CONCESSIONE DI UN “BONUS STRAORDINARIO” A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI

Viene prevista l'attribuzione di un “bonus straordinario” a sostegno dei nuclei familiari di soggetti residenti, sulla base:

- del numero dei componenti il nucleo familiare;
- della presenza di soggetti portatori di handicap;

Il bonus è previsto:

- in relazione al periodo d'imposta 2007;
- oppure, in alternativa, al periodo d'imposta 2008.

Pertanto, qualora sia nel 2007 che nel 2008 ricorrano i requisiti richiesti per ottenere il bonus, il beneficio può essere fruito solo in relazione ad uno dei due anni considerati, sulla base di valutazioni di convenienza.

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Il bonus spetta se alla formazione del reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare concorrono, nell'anno di riferimento (2007 o 2008), esclusivamente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni;
- i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi dei soci lavoratori delle cooperative; compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto; compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili; assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; remunerazioni dei sacerdoti;

- redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- redditi fondiari (terreni e fabbricati), per un ammontare non superiore a 2.500,00 euro, purché posseduti unitamente a redditi indicati nei punti precedenti.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente dello stesso, compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze.

2.2 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini in esame, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
- dai figli e dagli altri familiari, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

2.3 AMMONTARE DEL BONUS

Il bonus è pari a:

- 200 euro, nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti

del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro;

- 300 euro, per il nucleo familiare di 2 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;
- 450 euro, per il nucleo familiare di 3 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;
- 500 euro, per il nucleo familiare di 4 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
- 600 euro, per il nucleo familiare di 5 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
- 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre 5 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 22.000 euro;
- 1.000 euro, per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000 euro.

Il bonus:

- è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni

previdenziali e assistenziali, compresa la c.d. "social card".

2.4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL BONUS

Il bonus è erogato dai sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente o assi-milati, compresi i trattamenti pensionistici.

Il soggetto interessato deve presentare al sostituto d'imposta un'apposita richiesta **(si veda a tale proposito i due allegati alla presente informativa da far pervenire compilati e sottoscritti allo studio):**

- nella quale autocertifica il possesso dei requisiti;
- sulla base del modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- entro il 31.1.2009 (per il bonus relativo all'anno 2007), ovvero entro il 31.3.2009 (per il bonus relativo all'anno 2008);
- anche mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. Dottori commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, CAF, ecc.).

Il bonus è erogato:

- da parte dei datori di lavoro, nel mese di febbraio 2009 (per il bonus relativo all'anno 2007), ovvero nel mese di aprile 2009 (per il

bonus relativo all'anno 2008), nei limiti del monte rite-nute e dei contributi disponibili;

- da parte degli enti pensionistici, nel mese di marzo 2009 (per il bonus relativo all'anno 2007), ovvero nel mese di maggio 2009 (per il bonus relativo all'anno 2008), nel limite del monte ritenute disponibile;
- secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Bonus non erogato dal sostituto d'imposta

Qualora il bonus non venga erogato dal sostituto d'imposta, il soggetto interessato può presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate:

- qualora riferita all'anno 2007, entro il 31.3.2009, in via telematica;
- qualora riferita all'anno 2008:
 - entro il 30.6.2009, in via telematica, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008;
 - oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

La presentazione della richiesta in via telematica può avvenire anche avvalendosi degli intermediari abilitati.

2.5 RESTITUZIONE DEL BONUS NON SPETTANTE

I soggetti che hanno percepito il bonus senza averne diritto, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione;
- ovvero, in caso di contribuenti esonerati dall'obbligo dichiarativo, mediante versamento con il modello F24 entro il medesimo termine.

3 PROROGA AL 2009 DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Viene prorogato per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009 la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in relazione "a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Non è stata, invece, prorogata la detassazione delle somme erogate per prestazioni:

- di lavoro straordinario;
- di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche nei contratti part time.

Va sottolineato che, rispetto al regime fiscale agevolato previsto per il 2008:

- è confermata l'applicabilità dell'agevolazione ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto);
- il limite di reddito di lavoro dipendente (relativo all'anno 2008) cui è subordinato l'accesso al beneficio nel 2009 è stato innalzato da 30.000 a 35.000 euro;
- è stato aumentato da 3.000 a 6.000 euro l'importo massimo delle somme erogate a titolo di premio di produttività cui potrà essere applicata l'imposta sostitutiva del 10%.

5

Per ulteriori informazioni o chiarimenti Vi invitiamo a contattare:

Erika Rota e.rota@skillaw.com

Cassano d'Adda:

Telefono 0363 - 360254
Facsimile 0363 - 65099

Inzago:

Telefono 02 - 95314285
Facsimile 02 - 95311263